



# ***CITTÀ DI ROSARNO***

**(Provincia di Reggio Calabria)**



***“REGOLAMENTO PER LA PROGETTAZIONE  
INTERNA DI OPERE E LAVORI  
PUBBLICI E PER LA REDAZIONE DI  
ATTI DI PIANIFICAZIONE. CRITERI  
DI RIPARTO DEL FONDO  
INCENTIVANTE. (ARTT. 90-91-92,  
D.LGS. n° 163/2006)”<sup>1</sup>***

---

<sup>1</sup> Approvato con delibera della Commissione Straordinaria n° 103 del 18/05/2010 - Pubblicato all'Albo pretorio dal 15/06/2010 al 30/06/2010.

# INDICE

<b>INDICE</b> .....	<b>2</b>
<b>ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 2 – PRESTAZIONI INCENTIVABILI</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 3 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 4 – IL FONDO INCENTIVANTE</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 5 – IMPORTO DEL COMPENSO INCENTIVANTE</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 6 – RIPARTIZIONE VERTICALE</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 7 – RIPARTIZIONE ORIZZONTALE</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 8 – ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI</b> .....	<b>5</b>
<b>ART. 9 – LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE</b> ..	<b>6</b>
<b>ART. 10 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE</b> .....	<b>6</b>
<b>ART. 11 – NORME TRANSITORIE.</b> .....	<b>7</b>
<b>ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE</b> .....	<b>7</b>
<b>TABELLE ALLEGATE AL REGOLAMENTO</b> .....	<b>8</b>
<b>TABELLA A – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE IN BASE ALLA TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO</b> .....	<b>8</b>
<b>TABELLA B – RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE SCATURITO DALLA TABELLA A</b> ..	<b>9</b>
<b>TABELLA C – RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE SPETTANTE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE ALL’INTERNO QUANDO LA PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE LAVORI VIENE SVOLTA ALL’ESTERNO</b> .....	<b>10</b>
<b>TABELLA D - RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE (30% PARCELLA PROFESSIONALE)</b> .....	<b>11</b>

# REGOLAMENTO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI E PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE – CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO INCENTIVANTE (ARTICOLI 90, 91 E 92 DEL D. LGS. N° 163/2006)

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del fondo incentivante ivi previsto.
2. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni elencate nell'articolo seguente, se esse sono prestate, completamente o in parte, da dipendenti in servizio presso gli uffici tecnici dell'Amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni.

## **Art. 2 – Prestazioni incentivabili**

Ai sensi dell'articolo citato, sono incentivabili le seguenti prestazioni:

- i progetti (nei livelli: preliminare, definitivo ed esecutivo, di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 93, D.Lgs. 163/2006 e del titolo III del Capo II del D.P.R. 554/1999), relativi a lavori pubblici, cioè agli interventi di cui all'art. 14, comma 3, D.Lgs. 163/2006;
- gli atti di pianificazione generale, cioè: i piani territoriali di coordinamento provinciale e le loro revisioni, i piani di protezione civile, i piani di bacino, il piano provinciale del traffico e i suoi aggiornamenti di classificazione e declassificazione;
- gli atti di pianificazione o di dettaglio, cioè: i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di lottizzazione, i piani di recupero, gli altri strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, di strumenti urbanistici generali, anche in variante o in deroga a quest'ultimi;
- le varianti ai progetti di lavori, limitatamente al loro importo, purché per l'approvazione siano state necessarie prestazioni aggiuntive ed autonome rispetto a quelle richieste per il progetto principale;
- le modifiche agli atti di pianificazione, con gli stessi limiti e condizioni di cui al punto precedente.

## **Art. 3 – Conferimento dell'incarico**

1. Il Responsabile del procedimento indica, con atto scritto, i nominativi e i compiti specifici dei tecnici individuati per assumere la responsabilità professionale del progetto, ai sensi dell'art. 90, comma 5, D.Lgs. 163/2006. Il dirigente del settore tecnico assegnatario delle risorse per la realizzazione dell'opera, sentito il Responsabile del procedimento, prima dell'inizio della fase progettuale, formalizzerà con apposita determinazione il conferimento dell'incarico di progettazione al singolo dipendente o al gruppo di lavoro, indicando per ognuno compiti e livelli di responsabilità.

## **Art. 4 – Il fondo incentivante**

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione lavori, alla vigilanza, al collaudo, nonché agli studi e alle altre prestazioni di cui all'art. 93, comma 7, D.Lgs. 163/2006, gravano sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori nel bilancio della Amministrazione.

2. Non è prevista alcuna variazione del fondo oggetto del presente regolamento, né a seguito di ribasso in fase di aggiudicazione, né a seguito di variazione dell'importo dei lavori, in fase di esecuzione, fatta eccezione per eventuali perizie di variante, non derivanti da errore od omissione progettuale, ai sensi dell'art. 132, comma 5, D.Lgs. 163/2006.
3. Per i progetti di lavori pubblici il fondo deve essere calcolato nella percentuale massima prevista dall'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (si veda Tabella A allegata) sull'importo posto a base di gara, IVA esclusa, a cui vanno sommati gli eventuali importi a disposizione, stanziati nel quadro economico dell'intervento, per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, e per i quali siano state eseguite le relative attività progettuali. Ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006, i compensi che gli enti locali ripartiscono a titolo di incentivo alla progettazione si intendono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
4. Per gli atti di pianificazione di cui all'art. 2 del presente regolamento, viene ripartito, tra i dipendenti dell'Amministrazione che lo abbiano redatto, il 30% della tariffa professionale relativa a detta prestazione, ai sensi dell'art.92, comma 6, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
5. Per le progettazioni in cui risulta necessario affidare all'esterno parti di progettazioni, non eseguibili per mancanza di specifiche professionalità e/o programmi specialistici non presenti all'interno dell'ente, l'importo dell'incentivo viene calcolato sull'importo dei lavori scaturiti dalla progettazione eseguita internamente all'ente.

## **Art. 5 – Importo del compenso incentivante**

1. L'importo del compenso incentivante, individuato ai sensi degli articoli precedenti, si ottiene moltiplicando l'importo a base di gara dell'opera o del lavoro da appaltare per le relative percentuali di cui alle Tabelle allegata A e B o A e C.

## **Art. 6 – Ripartizione verticale**

1. La ripartizione verticale del fondo per la progettazione di lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali, è effettuata sulla base della Tabella B o C allegata. L'eventuale ulteriore ripartizione verticale del fondo per prestazioni elementari è determinata, in base a criteri di professionalità ed imparzialità, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/06, mod. dal D.Lgs. 162/2008, convertito da L. 201/2008.

## **Art. 7 – Ripartizione orizzontale**

1. La quota, determinata con l'applicazione degli artt. 5 e 6, deve essere ripartita fra i soggetti destinatari con i criteri previsti alla Tabella B o C allegata; in particolare: la quota per attività di progettazione e per l'attività di Direzione lavori svolta all'interno è ripartita fra i dipendenti incaricati secondo i criteri di cui alla Tabella B allegata; la quota per le attività svolte all'interno, quando la progettazione e/o la direzione lavori è affidata all'esterno, è ripartita fra i dipendenti incaricati secondo i criteri di cui alla Tabella C allegata.
2. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita in base alla Tabella D allegata.
3. I dipendenti tra i quali va ripartito il fondo possono accordarsi all'unanimità di suddividere le quote in modo diverso rispetto a quanto previsto ai commi precedenti; nel caso di dissenso, a chi non aderisce alla nuova ripartizione deve essere però garantita la quota originariamente stabilita. Nel caso in cui il Responsabile del procedimento o altro dipendente svolga più funzioni nell'ambito della Progettazione e/o Direzione lavori, le singole quote di competenza devono essere cumulate.

4. Ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006, le quote dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate all'esterno, o prive dell'accertamento ex art. 92, c. 5 cit., costituiscono economie.

## **Art. 8 – Adempimento delle prestazioni**

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguiti i singoli livelli delle prestazioni. Detti termini sono computati in giorni lavorativi naturali consecutivi e decorrono sempre dalla data di comunicazione all'interessato del conferimento dell'incarico o, nel caso si verificano condizioni che impediscano l'esecuzione dell'incarico, da quando queste sono venute meno.
2. Qualora si verifichi un ritardo nell'adempimento delle prestazioni, sono applicate le penalità previste dal presente comma:
  - a. ritardi fino a 15 giorni, penalità pari a 1 per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
  - b. ritardi da 15 a 30 giorni, penalità pari a 2 per mille della quota relativa alla singola prestazione, per ogni giorno di ritardo;
  - c. ritardi superiori a 30 giorni, penalità pari a 3 per mille della quota relativa alla singola prestazione, per ogni giorno di ritardo;
  - d. ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento o hanno costretto alla modifica dell'ordine del giorno del Consiglio già convocato o hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo e altresì revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate;
  - e. nei casi di cui alle lett. c), qualora l'importo della penale sia superiore al 10% dell'importo dell'incarico o nei casi di cui alla lett. d), l'Amministrazione può, previo contraddittorio con gli interessati, revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento non risultate responsabili del ritardo.
3. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lett. a) e b), e comunque non superiore a 5 per mille, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento. Se il provvedimento di affidamento nulla dispone in merito alle penalità, si applica automaticamente quanto stabilito al presente articolo. Le penalità possono essere disapplicate con provvedimento motivato; l'applicazione/disapplicazione della penalità non esclude eventuali sanzioni disciplinari o l'apertura di procedimento per risarcimento del danno, in base alla normativa vigente.
4. Qualora si verificasse una delle circostanze di cui all'art. 132, comma 6, D.Lgs. 163/2006, cioè errore o omissione di progettazione, che si configuri come omesso o inesatto adempimento, sono applicate le seguenti penalità:
  - a) se la situazione è sanabile senza il bisogno di approvare ulteriori atti di programmazione o di reperire nuove risorse finanziarie, la quota relativa alla prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotta del 10%;
  - b) se l'inesatto adempimento comporta invece la necessità di varianti progettuali o di modifiche agli atti di programmazione, la quota relativa alla prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotta del 20%;
  - c) nei casi di cui alla lett. b), qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'Amministrazione, in quanto comportano variazioni al bilancio o lo slittamento dell'appalto all'esercizio finanziario successivo, la quota relativa

alla singola prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotta di 35%;

- d) qualora l'inesatto adempimento abbia portato l'Amministrazione a rinunciare al progetto o al piano o alla sua completa rielaborazione, non si ha alcuna ripartizione del fondo e le quote eventualmente accantonate o già distribuite, in relazione allo stesso atto, possono essere revocate. Inoltre l'Amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri soggetti, esterni all'Amministrazione, o interni, ma non responsabili del sopra citato inadempimento.

## **Art. 9 – Liquidazione del fondo per la progettazione e gli atti di pianificazione**

1. La liquidazione delle quote spettanti ai dipendenti incaricati della progettazione e ai loro collaboratori è effettuata entro 60 giorni dalla data in cui diventa esecutiva la determinazione o la deliberazione di approvazione di ciascun livello di progettazione da parte dell'organo competente. La liquidazione delle quote dovute ai dipendenti intervenuti nella fase di Direzione lavori e ai loro collaboratori è effettuata entro 60 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro. La liquidazione delle quote spettanti al Responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori deve essere effettuata, per il 50%, entro 60 giorni dall'approvazione del progetto e, per il restante 50%, entro 60 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro.
2. Il fondo stanziato per la redazione degli atti di pianificazione e delle eventuali modificazioni è liquidato nel seguente modo:
  - 50%, entro 60 giorni dalla data in cui diventa esecutiva la delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
  - 50%, entro 60 giorni dalla esecutività del piano stesso;
3. Se uno degli eventi sopra indicati quale termine per la liquidazione del fondo non si verificasse a causa di leggi sopravvenute o di una modifica degli orientamenti amministrativi o per altre cause non imputabili alla responsabilità dei dipendenti destinatari del fondo, la liquidazione del fondo è disposta comunque entro 60 giorni dalla comprovata consegna del progetto al Responsabile del procedimento o entro 90 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento, oppure entro 90 successivi all'ultimazione della prestazione, qualora non sia accertabile il momento in cui tale causa si è verificata.
4. Al fine della liquidazione, il Responsabile del procedimento trasmette al Dirigente preposto alla struttura competente un atto scritto indicante i nominativi dei soggetti partecipanti e la somma spettante a ciascuno, in base alla prestazione effettivamente effettuata, tenuto conto dei precedenti articoli, di quanto disposto all'art. 61, commi 7bis e 9, D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008 e poi modificato dall'art. 14, c. sexies, DL 185/2008, convertito dalla L. 28/1/09 n. 2.

## **Art. 10 – Oneri a carico dell'Amministrazione**

1. Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri di copertura assicurativa, cioè gli oneri per la stipula della polizza assicurativa prevista dall'art. 106 del D.P.R. 554/1999 e dall'art. 90, comma 5, D.Lgs. 163/2006 per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione dei lavori pubblici. Il Responsabile del procedimento provvederà ad inviare all'ufficio competente alla stipula di detta polizza formale comunicazione riportante tutti i dati relativi al progetto e al gruppo di progettazione richiesti dalla Compagnia

di assicurazione.

### **Art. 11 – Norme transitorie.**

1. Per i lavori non ancora iniziati e privi di contratto l'incentivo, già determinato nel quadro economico del progetto esecutivo approvato, sarà ripartito secondo la tabella B, nel caso in cui la progettazione è stata volta all'interno dell'Ente e secondo la tabella C, nel caso di progettazione e/o direzione lavori svolta all'esterno.
2. Ogni successiva variazione, per effetto normativo, della percentuale dell'incentivo per attività di progettazione di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. viene automaticamente recepita dal presente regolamento che manterrà invariate le modalità di ripartizione dell'incentivo stesso ove non diversamente dettato da eventuali specifiche norme di legge.

### **Art. 12 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Una copia del regolamento viene inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.

**TABELLE ALLEGATE AL REGOLAMENTO**

**Tabella A – Determinazione del compenso incentivante in base alla tipologia dell'intervento**

a) Opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica:

<b>Importo dell'intervento</b>	<b>% da applicare sulla percentuale massima prevista all'art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006</b>
Fino a euro 2.000.000,00	<b>100%</b>
Da euro 2.000.001,00 a euro 3.000.000,00	<b>90%</b>
Da euro 3.000.001,00 a euro 4.000.000,00	<b>80%</b>
Da euro 4.000.001,00 a euro 10.000.000,00	<b>70%</b>
Oltre euro 10.000.001,00	<b>60%</b>

b) Opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità:

<b>Importo dell'intervento</b>	<b>% da applicare sulla percentuale massima prevista all'art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006</b>
Fino a euro 2.000.000,00	<b>100%</b>
Da euro 2.000.001,00 a euro 3.000.000,00	<b>90%</b>
Da euro 3.000.001,00 a euro 4.000.000,00	<b>80%</b>
Da euro 4.000.001,00 a euro 10.000.000,00	<b>70%</b>
Oltre euro 10.000.001,00	<b>60%</b>

c) Progetti integrali di un intervento:

<b>Importo dell'intervento</b>	<b>% da applicare sulla percentuale massima prevista all'art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006</b>
Fino a euro 2.000.000,00	<b>100%</b>
Da euro 2.000.001,00 a euro 3.000.000,00	<b>90%</b>
Da euro 3.000.001,00 a euro 4.000.000,00	<b>80%</b>
Da euro 4.000.001,00 a euro 10.000.000,00	<b>70%</b>
Oltre euro 10.000.001,00	<b>60%</b>

d) Interventi di manutenzione, restauro e completamento:

<b>Importo dell'intervento</b>	<b>% da applicare sulla percentuale massima prevista all'art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006</b>
Fino a euro 2.000.000,00	<b>100%</b>
Da euro 2.000.001,00 a euro 3.000.000,00	<b>90%</b>
Da euro 3.000.001,00 a euro 4.000.000,00	<b>80%</b>
Da euro 4.000.001,00 a euro 10.000.000,00	<b>70%</b>
Oltre euro 10.000.001,00	<b>60%</b>

e) Opere o lavori non compresi nelle precedenti lett. a), b), c) e d):

<b>Importo dell'intervento</b>	<b>% da applicare sulla percentuale massima prevista all'art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006</b>
Fino a euro 2.000.000,00	<b>100%</b>
Da euro 2.000.001,00 a euro 3.000.000,00	<b>90%</b>
Da euro 3.000.001,00 a euro 4.000.000,00	<b>80%</b>
Da euro 4.000.001,00 a euro 10.000.000,00	<b>70%</b>
Oltre euro 10.000.001,00	<b>60%</b>



**Tabella B – Ripartizione del compenso incentivante scaturito dalla tabella A**

	% totale		% singolo
Responsabile Unico del Procedimento	20%	Responsabile Unico del Procedimento	18%
		Collaboratori	2%
Nucleo tecnico di progettazione	40%	<b>Progetto Preliminare 30%</b>	
		Progettisti	21%
		Collaboratori tecnici	3%
		Collaboratori amministrativi	3%
		Preliminare di sicurezza	3%
		<b>Progetto definitivo 35%</b>	
		Progettisti	24,5%
		Collaboratori tecnici	7%
		Collaboratori amministrativi	3,5%
		<b>Progetto esecutivo 35%</b>	
		Progettisti	24,5%
		Collaboratori tecnici	3%
		Collaboratori amministrativi	3%
Piano di sicurezza	4,5%		
Nucleo tecnico di realizzazione	35%	Direzione lavori	24,5%
		Assistenti	3,5%
		Responsabile sicurezza in fase di esecuzione	9%
Collaudo	5%	Collaudatore statico (L.1086/71)	2%
		Collaudatore tecnico amministrativo	2%
		Redattore certificato di regolare esecuzione	1%
Totale	100%	Totale	100%

**Tabella C – Ripartizione del compenso incentivante spettante alle attività svolte all'interno quando la progettazione e/o direzione lavori viene svolta all'esterno**

<b>Incarico</b>	<b>%</b>
Responsabile del procedimento (senza l'ausilio di supporto esterno)	<b>40%</b>
Progettista/i - collaboratori (gruppo di progettazione)	
Coordinatore della sicurezza per la progettazione	<b>10%</b>
Ufficio di Direzione lavori	
Collaudatore	<b>10%</b>
Collaboratori del Responsabile del procedimento	<b>5%</b>

**Tabella D - Ripartizione del compenso incentivante per attività di pianificazione (30% parcella professionale)**

	% totale		% singolo
Responsabile Unico del Procedimento	15%	Responsabile Unico del Procedimento	15%
Nucleo tecnico di progettazione	85%	Progettisti	65%
		Collaboratori tecnici	15%
		Collaboratori amministrativi	5%
Totale	100%	Totale	100%

(1) Sul tema Autorità di Vigilanza, determinazione n. 2 del 25.02.2009.